



PROVINCIA DI NUORO
ASSESSORATO AL LAVORO, POLITICHE SOCIALI E IMMIGRAZIONE
SETTORE LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO PROV.LE PER L'INSERIMENTO MIRATO DEI DISABILI E DELLE CTG PROTETTE

CONVENZIONE N.17 DEL 21 MAGGIO 2013
ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 276/03

Il giorno 21 maggio 2013 presso gli uffici del Settore Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali della Provincia di Nuoro ubicati in viale del Lavoro 28-30

tra

La Provincia di Nuoro - Settore Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali -, SIM Servizio Provinciale per l'Inserimento Mirato dei Disabili e delle Ctg Protette, (da qui in poi denominata "Provincia"), rappresentata dal Dott. Giovanni Deiana in qualità di Dirigente dello stesso Settore

e

L'Azienda Antica Fornace Villa di Chiesa (da qui in poi denominato "datore di lavoro"); con sede legale in Cagliari, via Scano n. 44 ed operativa in Area Industriale Bolotana Lotto7/8 Settore di attività Industria; CCNL Gomma plastica aziende industriali, P. IVA 0208050929, qui rappresentato dal Dott. Luigi Zilli in qualità di procuratore

e

La Cooperativa Sociale Progetto H con sede legale in Macomer, via E. Lussu n. 3 ed operativa in Macomer Settore di attività "Servizi alla Persona", CCNL Cooperative Sociali applicato P.IVA 00614780914, iscrizione all'albo nazionale delle Società cooperative Sezione Mutualità Prevalente A142770, iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali Sezione B n. 005 del 23/06/1999, rappresentata dalla D.ssa Maria Murgia, munita di idonea delega

CONSIDERATO

- a. Che è stata stipulata nell'ambito territoriale della Provincia di Nuoro, una Convenzione Quadro ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D. lgs 276/03, nella quale sono stati individuati i criteri per la stipula della presente convenzione;
- b. Che con la stipula della presente convenzione le parti firmatarie esprimono la volontà di favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili che presentino particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario, sperimentando lo strumento offerto dall'art. 14 del D.Lgs.276/03, nell'ambito degli obblighi occupazionali previsti dall'art.3 L.68/99;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Il datore di lavoro si impegna, a fronte dell'inserimento lavorativo di n.2 lavoratori disabili nella Cooperativa sociale Progetto H, ad affidare alla medesima Cooperativa le commesse di lavoro individuate con il contratto di affidamento in forma scritta, parte sostanziale e integrante della presente convenzione, nel rispetto dei criteri definiti nella convenzione quadro ex. art. 14 del D.Lgs. 276/03, di cui all'accordo della Commissione provinciale per il collocamento mirato del 15 maggio 2012, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.80 del 9 luglio 2012 e convalidato il 23 ottobre 2012 con deliberazione di Giunta Regionale n.42/47, di cui le parti dichiarano di avere piena e completa conoscenza. Il suddetto contratto di affidamento della commessa viene consegnato in copia autentica al SIM della Provincia a cura del datore di lavoro committente.
- 2) La Cooperativa sociale s'impegna ad effettuare entro e non oltre 60 giorni dalla stipula della presente convenzione l'assunzione di n.2 persone con disabilità, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti definiti sulla base dei criteri individuati dal Comitato Tecnico Provinciale e richiamati dagli artt.7 e 8 della Convenzione Quadro. L'assunzione sarà effettuata previa richiesta di nullaosta al SIM della Provincia.
- 3) Contestualmente alla comunicazione di assunzione la Cooperativa sociale s'impegna a presentare al Servizio Provinciale per l'Inserimento Mirato dei Disabili il progetto individualizzato d'inserimento predisposto ai fini dell'inserimento lavorativo delle persone disabili.
- 4) La Cooperativa sociale s'impegna a corrispondere ai lavoratori disabili assunti ai sensi della presente convenzione il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di categoria del settore Cooperative Sociali applicato dalla cooperativa sociale, coerentemente alle mansioni effettivamente svolte dai disabili assunti.
- 5) La Cooperativa sociale s'impegna ad effettuare le commesse affidate dal datore di lavoro secondo le modalità individuate nell'atto di affidamento di cui al punto 1.
- 6) Il Datore di lavoro s'impegna a corrispondere alla Cooperativa sociale i pagamenti secondo le modalità ed i tempi definiti nel contratto di affidamento della commessa, di cui all'art.4 della Convenzione Quadro.
- 7) Il Datore di lavoro s'impegna a ridefinire, a seguito della stipula della convenzione e ove ve ne fosse la necessità, il piano degli adempimenti relativi all'applicazione della L.68/99.
- 8) Qualora il Datore di lavoro ritenga non soddisfacente l'attività prestata dalla Cooperativa sociale in esecuzione di quanto convenuto nel contratto di affidamento, nonché nel presente accordo, contesterà il non corretto adempimento alla cooperativa sociale assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempimento, il committente potrà risolvere il contratto con il preavviso indicato nel contratto di affidamento della commessa, che comunque non potrà essere inferiore a 30 giorni, con contestuale comunicazione del recesso al Servizio della Provincia. In tale caso la presente convenzione dovrà considerarsi decaduta ad ogni effetto.

- 9) Qualora il Datore di lavoro non rispettasse i tempi e le modalità di pagamento nei termini previsti dal contratto di affidamento di cui al punto 1, la Cooperativa sociale contesterà il mancato adempimento ed assegnerà al datore di lavoro un congruo termine per la regolarizzazione dei pagamenti. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempimento la cooperativa sociale potrà risolvere il contratto con preavviso indicato nel contratto di affidamento della commessa, che comunque non potrà essere inferiore a 30 giorni, con contestuale comunicazione del recesso al Servizio competente. In tale caso la presente convenzione dovrà considerarsi decaduta ad ogni effetto.
- 10) Qualora entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione tra le parti non si sia provveduto alla stipula del contratto di affidamento della commessa e/o la Cooperativa sociale non abbia provveduto all'assunzione dei soggetti disabili, il Servizio potrà dichiarare decaduta la presente convenzione, dandone comunicazione al datore di lavoro ed alla cooperativa sociale.
- 11) In tutti i casi in cui la presente convenzione sarà da considerarsi decaduta, il Datore di lavoro, ricevutane comunicazione dal Servizio competente, dovrà concordare tempestivamente con esso le modalità di assolvimento da adottare per la copertura dei posti in quota di riserva qui considerati; in caso contrario il datore di lavoro sarà ritenuto inadempiente all'obbligo di assunzione.
- 12) Il Servizio competente si riserva comunque di dichiarare decaduta la presente convenzione qualora rilevi l'inosservanza dei contenuti del presente accordo o delle disposizioni di legge previste a riguardo.
- 13) Per ogni aspetto non esplicitamente contemplato nella presente convenzione si rimanda ai contenuti della Convenzione Quadro stipulata in data 12 maggio 2012 ed alle vigenti disposizioni di legge.
- 14) Per ogni controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione della presente convenzione sarà competente esclusivamente un collegio di conciliazione costituito dalle rispettive organizzazioni sottoscrittrici della presente convenzione.
- 15) Il datore di lavoro si rende inoltre disponibile a conferire ulteriori commesse di lavoro in questo o in altri settori di attività secondo le possibilità della cooperativa sopra individuata di fornire il servizio richiesto, intendendo con ciò arrivare, entro il termine di 24 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, alla copertura delle assunzioni obbligatorie previste dalla L. 68/99.

Letto, approvato e sottoscritto

